



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO II TRIBUNALE PER I MINORENNI
BARI

Oggetto : applicazione delle disposizioni del Decreto-Legge 21 settembre 2021 n. 127.

Il Procuratore

Vista la vigente normativa tesa a fronteggiare l'emergenza epidemiologica;

Visto il D.L. 21 settembre 2021 n.127 <<Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid - 19 e il rafforzamento del sistema di screening >>;

Visto il DPCM 12.10.2021 per l'adozione delle <<Linee guida in materia di condotta delle Pubbliche Amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid - 19 da parte del personale>>;

Premesso che restano, ad oggi, in vigore gli obblighi di isolamento e di comunicazione a cui è tenuto chi dovesse contrarre il COVID-19 o trovarsi in quarantena, così come il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi potenzialmente riconducibili alla malattia;

Premesso che conservano altresì validità tutte le disposizioni già emanate con riferimento a doveri e precauzioni igienico-sanitarie connessi alla pandemia da COVID-19, anche per la protezione dei lavoratori e dei terzi presenti nei luoghi di lavoro, comprese le misure inerenti alle modalità di accesso, circolazione e permanenza nella sede dell'ufficio, rilevazione della temperatura corporea, distanziamento interpersonale e impiego dei dispositivi di igienizzazione e protezione;

Premesso che, in virtù del disposto dell'art.9 *quinquies* introdotto dall'art.1 del predetto Decreto-Legge nel Decreto Legge 22 aprile 21 n 52 convertito con modificazioni dalla L.17 giugno 2021 n. 87, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da Sars- Cov-2, al personale delle amministrazioni pubbliche e, quindi, anche a tutto il personale amministrativo che presta attività lavorativa nella Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, al fine di poter accedere presso la sede di servizio, è fatto obbligo di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde Covid- 19 di cui all'art. 9, comma 2 del D.L.52-21 convertito con modificazioni dalla L. 87-21¹ e che tale

¹D.L. 52-21 convertito con modificazioni dalla legge 87-21- Art. 9.comma 2 **Certificazioni verdi COVID-19** "Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni: **a)** avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; **b)** avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; **c)** effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2".



certificazione può acquisirsi o a seguito di sottoposizione al vaccino, o di sottoposizione al tampone o di guarigione dal Covid;

Premesso ancora che tale obbligo concerne anche chi svolge la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato sulla base di contratti esterni ed è quindi da ritenersi estensibile anche ai fornitori e al personale distaccato da altri enti sulla base di specifici accordi di programma, nonché, necessariamente, al personale di polizia giudiziaria in rapporto di dipendenza funzionale con l'Ufficio;

Premesso che il predetto obbligo non sussiste per gli utenti² nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di una certificazione medica rilasciata secondo i criteri che saranno definiti con circolare del Ministero della salute e, nelle more, del rilascio dell'applicativo che consentirà l'individuazione di tali esenzioni, per coloro che trasmetteranno preventivamente al medico competente la relativa documentazione sanitaria;

Premesso che, a mente del comma 6 dell'articolo 9 quinquies il personale amministrativo nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della Certificazione verde Covid 19 o qualora risulti sprovvisto della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori non potrà entrare nell'ufficio giudiziario e sarà considerato, in mancanza di altro legittimo motivo, assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e perdita di retribuzione o compenso o emolumento. Il mancato accesso all'ufficio giudiziario dovuto alla mancanza di certificazione verde Covid 19 sarà immediatamente segnalato dall'accertatore al Direttore della segreteria amministrativa o, in sua assenza, al funzionario responsabile della segreteria penale, per i successivi adempimenti;

Premesso che l'accesso del personale amministrativo al luogo di lavoro in violazione dei predetti obblighi comporterà la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 1 del D.L.19-2020 convertito con modificazioni in L. 22 maggio 2020, n. 35 e il soggetto preposto al controllo che effettuerà tale verifica, dopo avere invitato il lavoratore sprovvisto di certificazione a lasciare immediatamente il posto di lavoro, darà comunicazione agli uffici competenti in ordine all'assenza ingiustificata mentre la violazione sarà comunicata al Prefetto competente per l'irrogazione della sanzione amministrativa;

Rilevato che, in virtù del comma 5 dell'articolo 9 quinquies del D.L. 127-21, il Procuratore per i Minorenni quale datore di lavoro e responsabile della sicurezza del proprio Ufficio è tenuto ad accertarsi del rispetto delle disposizioni contenute nel predetto articolo e deve predisporre altresì le opportune modalità operative con riferimento alle relative verifiche;

Rilevato infine che il Procuratore per i Minorenni, quale responsabile della sicurezza e datore di lavoro è chiamato a esercitare la funzione di controllo anche delegando per la verifica sulla certificazione verde che consente l'accesso all'ufficio il personale della vigilanza e per la verifica

² Rientrano in tale categoria avvocati e parti del processo, periti e ausiliari dei giudici, consulenti tecnici del PM persone informate sui fatti che devono essere ascoltate dalla polizia giudiziaria in fase di indagine, con i loro congiunti se minorenni, persone che devono essere ascoltate dal personale dell'Ufficio Interventi Civili, soggetti che accedono all'Ufficio Giudiziario per ottenere l'erogazione di un servizio.

sulla certificazione verde del personale della vigilanza nonché per eventuali verifiche a campione, che successivamente ed eventualmente potrebbero rendersi necessarie, il Direttore della segreteria amministrativa e, in sua assenza, il funzionario responsabile della segreteria penale;
Tanto premesso e rilevato,

Dispone

A far tempo dal giorno 15 ottobre il personale che presta attività lavorativa o in formazione presso la Procura per i Minorenni, e precisamente il personale amministrativo, il personale della Sezione di polizia giudiziaria, il personale componente l'Ufficio Interventi Civili-PIM, i tirocinanti, ciascun fornitore della Procura per i Minorenni, accederà all'Ufficio Giudiziario solo se in possesso di certificazione verde che esibirà su richiesta del personale di vigilanza preposto all'ingresso e delegato a tale controllo.

Il predetto personale della vigilanza preposto al controllo all'ingresso richiederà a tutti i soggetti innanzi indicati l'esibizione della certificazione verde, procedendo alla relativa verifica di validità mediante l'applicazione "Verifica C19" e, quindi, con lettura del QR code rilasciato dall'Autorità sanitaria quale certificazione verde, in attesa di eventuale integrazione dei sistemi informatici utilizzati per il termoscanner.

Il personale della vigilanza preposto al controllo all'ingresso provvederà altresì ad informare tempestivamente il Procuratore, il Direttore della segreteria amministrativa o, in assenza di quest'ultimo il funzionario responsabile della segreteria penale, per quanto di competenza, della mancanza o non validità della certificazione o dell'eventuale rifiuto di esibizione, invitando contestualmente il lavoratore privo di certificazione o munito di certificazione non valida o che si rifiuti di sottoporre a verifica la certificazione a non accedere agli uffici giudiziari.

Solo nel caso eccezionale di assenza del personale della vigilanza o di malfunzionamento dei sistemi automatici di controllo tale da impedire il controllo all'ingresso, si procederà a verifica all'interno dell'immobile a cura del Direttore della segreteria amministrativa o, in sua assenza, del funzionario responsabile della segreteria penale che faranno diretto e costante riferimento allo scrivente Procuratore. A tal fine il personale che lavora presso la Procura per i minorenni già innanzi indicato si presenterà, su chiamata e secondo un criterio di rotazione, presso la segreteria amministrativa nella fascia oraria 8:00 - 10:00. Tale sistema dovrà assicurare una verifica su almeno il 20 % del personale presente e sarà comunque seguito sino a quando cesseranno le ragioni che hanno precluso il controllo all'ingresso e non saranno resi disponibili su piattaforma altri più agevoli sistemi di controllo.

L'eventuale accertata violazione degli obblighi inerenti alla certificazione verde o alla mancata presentazione, senza giustificato motivo, nella fascia oraria e nel giorno della convocazione, saranno comunicate tempestivamente allo scrivente Procuratore per le conseguenti determinazioni.

Alla verifica della certificazione verde del personale della vigilanza provvederà il Direttore della segreteria amministrativa o, in sua assenza, il funzionario responsabile della segreteria penale.

Solo nel caso in cui il controllo sia reso impossibile all'ingresso per le ragioni innanzi evidenziate, il Direttore della segreteria amministrativa e in sua assenza il funzionario responsabile della segreteria penale effettueranno, anche il controllo su eventuali fornitori dell'ufficio qualora dovessero accedere all'immobile.

Il presente provvedimento, con riserva di modifiche o integrazioni in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica che potranno eventualmente determinarsi, ha efficacia a far tempo dal giorno 15 ottobre 2021 e sino al 31 dicembre 2021, salvo eventuali proroghe conseguenti a disposizioni normative.

Manda alla Segreteria Amministrativa per la notifica immediata della presente direttiva al personale amministrativo della Procura per i Minorenni, al personale della Sezione di polizia giudiziaria e dell'Ufficio Interventi Civili-PIM, al personale addetto alla vigilanza armata e ai Carabinieri in servizio nello stabile.

Si trasmetta altresì, per opportuna conoscenza, al Signor Presidente del Tribunale per i Minorenni in sede e ai sostituti procuratori.

Bari, 13.10. 2021

**Il Procuratore della Repubblica
Minorenni
Dott. Ferruccio De Salvatore**

